

4° CASO:

“ASSEGNAZIONE DELLA GESTIONE DI UNA COMUNITA'ALLOGGIO”.

Presentiamo all'attenzione di Voi Sig. Magistrati, di Voi Sig. Avvocati e dei Sig. Esperti presenti, questo caso non con l'intenzione di richiedere un dibattito come nei precedenti casi, ma bensì di avere un parere giuridico su come un Ente Pubblico debba agire in una determinata situazione.

Titolo del caso:

- **ASSEGNAZIONE DELLA GESTIONE DI UNA COMUNITA' ALLOGGIO.**

Premessa:

L'ASL Provinciale di Como ha realizzato nel Comune di Grandola (CO) un Centro Residenziale per portatori di handicap psicofisici rimasti privi del sostegno dei famigliari perché orfani oppure perché i genitori o parenti non sono più in grado di assisterli.

La realizzazione di tale struttura è potuta avvenire grazie al contributo dell'Amministrazione Provinciale per £ 350 milioni e con finanziamento Regionale FRISL per 3 miliardi e 200 milioni di cui 1 miliardo a fondo perso e 2 miliardi e 200 milioni da rendere a carico delle Comunità Montane del territorio dei Comuni che compongono queste Comunità.

Di dovere, nel mese di febbraio scorso, L'ASL di Como ha presentato ai Comuni del distretto di Menaggio una proposta indicativa di gestione, segnalando però la sua volontà di non farsene a carico.

La Sezione Anffas Centro Lario, sollecitata da alcuni Sindaci, ha presentato una sua offerta di gestione, di identità finanziaria inferiore del 20% e maggiormente dettagliata nelle diverse articolazioni gestionali.

I Presidenti delle due Comunità Montane e molti Sindaci si sono dimostrati favorevoli alla proposta Anffas, però alcuni hanno sollevato dei dubbi sulla legittimità e legalità della convenzione per la gestione del Centro Residenziale Handicap senza passare attraverso una GARA INTERNAZIONALE.

L' art. 38 della legge 104/1992 in materia di "Convinzioni" recita:"Per fornire i servizi di cui alla presente legge, i comuni, anche consorziati tra loro, le loro unioni, le comunità comunità montane e le loro unità sanitarie locali per la parte di loro competenza, si avvalgono delle strutture e dei servizi di cui all' art. 26 della legge 23/12/19789 n. 833 .

Possono inoltre avvalersi dell'opera di associazioni riconosciute e non riconosciute, di istituzioni private di assistenza non aventi scopo di lucro e di cooperative, sempre che siano idonee per i livelli delle prestazioni, per la qualificazione del personale e per l'efficienza organizzativa ed operativa, mediante la conclusione di apposite conversazioni”.

Riteniamo che l'Anffas possa dare tutte le garanzie richieste da tale articolo di legge.

L'Anffas è la maggiore Associazione di famiglie in Italia:18.000 iscritti suddivisi in 200 sezioni sparse nell'intero territorio nazionale, centinaia di dirigenti che si prodigano nella loro quotidiana missione per far sì che prevalgano le esigenze dei loro assistiti.

Migliaia di dipendenti con un contratto di lavoro Anffas.
Innumerevoli volontari che prestano la loro opera. Un fiore all'occhiello per lo Stato Italiano.

Indire una gara internazionale per assegnare tale gestione, significherebbe ritardare di oltre un anno l'apertura di questo centro.

Si perderebbero finanziamenti regionali per gli anni 2000 e 2001.

Ma soprattutto si farebbe attendere ancora per alcuni mesi i 18 utenti disabili che si sono prenotati per essere inseriti nella nuova struttura.

DOMANDA:

1) E' legale il convenzionamento della gestione del C.R.H. con l'Anffas Sezione Centro Lario e Valli come da proposta già presentata?

2) Può un Sindaco o un amministrazione esimersi dalla partecipazione alle spese di gestione di questa struttura (somma richiesta dall'Anffas € 2.000 per abitante dei Comuni delle due comunità montane)?

In attesa di un Vostro parere giuridico, ringraziamo

PARERE:

Sul presente caso, il Collegio Giudicante, essendo stato indicato chiaramente il nome dell'Ente Pubblico che rappresenta la controparte per l'assegnazione della gestione della Comunità Alloggio, ritenuto non rispettato il principio di anonimità previsto in questo Tribunale D.D., ritiene di non pronunciarsi in merito al caso specifico, segnalando però che, in base alla L. 104/92 nulla osta all'assegnazione diretta della gestione alla Sezione ANFFAS avendo la stessa tutti i requisiti previsti specificati dalla legge.